



A. R. D. E. L.

Osservatorio

*“disposizioni legislative, direttive e chiarimenti ministeriali;
adempimenti e scadenze”*

*Numero 12/2009
Ottobre 2009*

Scadenzario Gennaio 2010

A cura del *Dott. Francesco Bruno*



SOMMARIO

- Ordinamento finanziario e contabile
- Patto di stabilità interno
- Rendiconto
- Contabilità e regole di gestione
- Entrate
- Servizi pubblici
- Pubblico impiego
- Contratti e appalti

Ordinamento finanziario e contabile

Enti locali strutturalmente deficitari

1. Sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella da allegare al certificato di rendiconto della gestione contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. (*art.242, c.1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267*).

1.1. I parametri obiettivi e le modalità per la compilazione della tabella da allegare al certificato di rendiconto sono stabiliti, per il triennio successivo, con decreto ministeriale (*art.242, c.2*).

1.2. Ai fini dell'individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari, in mancanza di parametri aggiornati per l'anno in riferimento e fino alla fissazione dei nuovi parametri triennali, si applicano quelli vigenti per il triennio precedente. (*art.242, c.2*).

1.3. Gli enti locali strutturalmente deficitari sono soggetti al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della commissione per la finanza e per gli organici degli enti locali, nonché in materia di copertura del costo di alcuni servizi. (*art.243, c.1 e 2*).

2. Con D.M. 10 giugno 2003, sono stati definiti i parametri obiettivi ed approvate le tabelle, con relative modalità per la compilazione, per la certificazione ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario per il triennio 2001-2003. (*in G.U. n.188 del 14 agosto 2003*).

3. Con D.M. 24 settembre 2009 sono stati aggiornati i parametri obiettivi per il triennio 2010-2012 concernenti l'individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari. (*in G.U. n. 238 del 13 ottobre 2009*).

3.1. I nuovi parametri trovano applicazione a partire dagli adempimenti relativi al rendiconto della gestione esercizio 2009.

Patto di stabilità interno

Il monitoraggio e le verifiche 2009

1. Con decreto del ragioniere generale dello Stato 1 ottobre 2009, n. 0086258, sono stati riapprovati i modelli e le relative modalità per il monitoraggio semestrale degli adempimenti. (*in G.U. n. 246 del 22 ottobre 2009*).

1.1. Resta confermato che le risultanze del patto di stabilità devono essere trasmesse esclusivamente tramite applicazione web a far data dal 13 ottobre 2009 ed entro il 31 ottobre 2009.

1.2. Per l'invio delle risultanze dell'intero anno 2009, la scadenza è fissata al 1° febbraio 2010.

1.3. Rispetto al precedente D.M. 31 luglio 2009, l'unica differenza si riscontra nel modello del monitoraggio, dove nelle spese finali, a detrarre, sono previsti i pagamenti in c/capitale per un importo non superiore al 4% dei residui passivi in c/capitale risultanti al 31 dicembre 2007.

Rendiconto

Certificazione

1. Con D.M. interno 14 agosto 2009, sono stati approvati i modelli concernenti la certificazione del conto del bilancio dei comuni, delle province, delle comunità montane e delle unioni dei comuni per l'anno 2008. (*in suppl. ord. n. 158 alla G.U. n. 201 del 31 agosto 2009*)

1.1. La certificazione, sottoscritta dal segretario, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione, deve essere presentata all'ufficio territoriale del governo competente per territorio, in versione cartacea e in versione informatizzata, entro il 31 dicembre 2009.

1.2. Una copia cartacea della certificazione deve essere trasmessa alla Regione di appartenenza.

1.3. Con circolari del ministero interno, direzione centrale finanza locale, 2 ottobre 2009, n. F.L. 12/2009, e 20 ottobre 2009, n. F.L. 13/2009, sono fornite istruzioni circa la compilazione delle certificazioni.

2. Alla certificazione del conto di bilancio 2008 deve essere allegata la tabella di rilevazione dei parametri obiettivi per la verifica delle condizioni di deficitarietà strutturale.

2.1. Sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella da allegare al certificato di rendiconto della gestione contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. (*art.242, c.1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267*).

2.2. Con D.M. 10 giugno 2003, sono stati definiti i parametri obiettivi ed approvate le tabelle, con relative modalità per la compilazione, per la certificazione ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario per il triennio 2001-2003. (*in G.U. n.188 del 14 agosto 2003*).

2.3. Ai fini dell'individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari, in mancanza di parametri aggiornati per l'anno in riferimento e fino alla fissazione dei nuovi parametri triennali, si applicano quelli vigenti per il triennio precedente. (*art.242, c.2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nel testo modificato dall'art.1, c.714, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

2.4. La tabella di rilevazione dei parametri da allegare alla certificazione del conto di bilancio 2008 è, pertanto, quella di cui al D.M. 10 giugno 2003.

2.5. I nuovi parametri per il triennio 2010-2012, di cui al D.M. 24 settembre 2009, troveranno applicazione a partire dagli adempimenti relativi al rendiconto della gestione dell'esercizio 2009.

3. Gli enti locali strutturalmente deficitari sono soggetti al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della commissione per la finanza e per gli organici degli enti locali, nonché in materia di copertura del costo di alcuni servizi. (*art.243, c.1 e 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267*).

Contabilità e regole di gestione

Tesoreria unica

1. Con D.M. economia e finanze 4 agosto 2009, n. 059457, sono dettate nuove modalità di regolamento telematico dei rapporti tra tesorieri degli enti e tesoreria dello Stato. (*in G.U. n. 203 del 2 settembre 2009*).

1.1. Le informazioni contenute nei flussi giornalieri forniti dalla Banca d'Italia ai tesorieri sono pubblicate nell'ambito del sito internet www.siope.it e sono accessibili agli enti, per la contabilità di cui sono titolari.

1.2. L'invio giornaliero delle informazioni agli enti con modalità telematiche sarà attuato in momento successivo, che sarà debitamente e tempestivamente comunicato. (*circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 1 ottobre 2009, n. 28*).

1.3. Ai fini dell'operatività delle nuove procedure, gli enti devono comunicare alla Banca d'Italia, presso la sezione di tesoreria sulla quale è aperta la contabilità speciale, il cambio dell'Istituto tesoriere con un termine minimo di preavviso di dieci giorni rispetto alla data di subentro del nuovo tesoriere.

Pagamenti a qualsiasi titolo

Con circolare del ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 8 ottobre 2009, n. 29 sono stati forniti nuovi chiarimenti in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, la cui disciplina aggiornata è riproposta nei punti che seguono. (in G.U. n. 246 del 22 ottobre 2009)

1. Prima di effettuare pagamenti a qualsiasi titolo di importo superiore a 10.000,00 euro, deve essere verificato, anche in via telematica, se il beneficiario risulti inadempiente all'obbligo di versamento derivante da cartelle di pagamento. (art.48 bis, c. 1, aggiunto al D.P.R. 29 settembre 1973, n.602, dall'art.2, c.9, D.L. 3 ottobre 2006, n.262, convertito dalla legge 24 novembre 2006 n. 286, nel testo integrato dall'art. 2, c. 17, legge 15 luglio 2009, n. 94).

1.1. La verifica non deve essere operata, per cui la disposizione non si applica, se il beneficiario è un'azienda o società sequestrata o confiscata ai sensi del D.L. 306/1992.

1.2. Se le cartelle di pagamento notificate sono di importo complessivo pari almeno a 10.000,00 euro, non può procedersi al pagamento e deve essere effettuata segnalazione all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

1.3. Le modalità di attuazione sono stabilite con regolamento ministeriale.

1.4. L'obbligo di verifica si applica dalla data di entrata in vigore del regolamento. (art.48 bis, DPR 29 ottobre 1971, n.602, nel testo modificato dall'art.19, D.L. 1 ottobre 2007, n.159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n.222).

1.5. L'importo di 10.000,00 euro potrà essere aumentato, in misura non superiore al doppio, o diminuito con D.M.

2. Il 29 marzo 2008 è entrato in vigore il regolamento approvato con D.M. 18 gennaio 2008, n.40, sulle modalità di attuazione delle prescrizioni di cui ai punti precedenti. (in G.U. n.63 del 14 marzo 2008).

2.1. Il regolamento si applica alle amministrazioni pubbliche ed alle società a totale partecipazione pubblica, mentre l'applicazione nei confronti delle società a prevalente partecipazione pubblica è rinviata a disciplina integrativa che sarà dettata con successivo regolamento ministeriale.

3. Le procedure di verifica sono eseguite attraverso Equitalia Servizi S.p.a. (D.M. 18 gennaio 2008, n.40).

3.1. I dati dell'operatore incaricato dall'Ente di procedere al servizio di verifica devono essere comunicati ad Equitalia Servizi S.p.a., unitamente all'indirizzo di posta elettronica cui ricevere le segnalazioni, per la registrazione e l'abilitazione ad accedere al servizio di verifica.

3.2. Prima di effettuare pagamenti di importo superiore a 10.000,00 euro, deve essere inoltrata apposita richiesta di verifica se sussiste un inadempimento all'obbligo di versamento, da parte del beneficiario, derivante da cartelle di ruoli consegnati agli agenti della riscossione.

3.3. La mancanza di comunicazione o la comunicazione di non inadempienze, da parte di Equitalia Servizi S.p.a., entro i cinque giorni feriali successivi alla richiesta di verifica, consentono di eseguire il pagamento in favore del beneficiario.

3.4. La comunicazione, da parte di Equitalia Servizi S.p.a., che risulta un inadempimento, con l'indicazione dell'ammontare del debito del beneficiario, preannuncia l'intenzione dell'agente della riscossione competente per territorio di procedere alla notifica dell'ordine di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza delle somme dovute per cui si procede, ed impone all'Ente la sospensione del pagamento in favore del beneficiario, per i trenta giorni successivi a quello della comunicazione, fino alla concorrenza dell'ammontare del debito comunicato.

3.5. Eventuali pagamenti da parte del beneficiario o provvedimenti del soggetto impositore che fanno venir meno l'inadempimento o ne riducono l'ammontare, intervenienti durante il periodo di sospensione, sono comunicati all'Ente da Equitalia Servizi S.p.a., per svincolare totalmente o parzialmente le somme il cui pagamento al beneficiario è stato sospeso.

3.6. La sospensione di pagamenti per stipendi, salari o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, pignorati per crediti alimentari non può superare 1/3, nel caso di alimenti dovuti per legge, o 1/5 in tutti gli altri casi.

3.7. Decorsi i trenta giorni della sospensione senza che sia stato notificato l'ordine di pagare il credito direttamente al concessionario, può procedersi al pagamento delle somme spettanti al beneficiario.

4. Sono esclusi dall'obbligo di verifica (*circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 29 luglio 2008, n. 22, in G.U. n. 186 del 9 agosto 2008*):

a) i pagamenti disposti a favore delle amministrazioni pubbliche ricomprese nell'elenco annuale ISTAT;

b) i pagamenti e trasferimenti a vario titolo tra soggetti pubblici o a favore di società a totale partecipazione pubblica;

c) i trasferimenti di somme che non costituiscono un vero e proprio pagamento in quanto non riferiti all'adempimento di un obbligo contrattuale;

d) le erogazioni di provvidenze economiche per ragioni di preminente pubblico interesse o di tutela di diritti fondamentali della persona, fra le quali:

- versamento di tributi o contributi assistenziali e previdenziali;

- rimborsi di spese sanitarie relative a cure rivolte alla persona (trattamenti emodialitici, terapie radianti, trapianti, ecc.);

- corresponsione di indennità connesse allo stato di salute della persona (per esempio, l'indennità post-sanatoriale disposta dall'articolo 5 della legge 14 dicembre 1970, n.1088, per i cittadini colpiti da tubercolosi) o al ristoro di un danno biologico subito (ad esempio, l'indennità a soggetti danneggiati a seguito di trasfusioni o vaccinazioni prevista dalla legge 25 febbraio 1992, n.210);

- pagamento di spese concernenti esigenze di difesa nazionale o missioni di peacekeeping;

- pagamento di spese concernenti interventi di ordine pubblico nonché per fronteggiare situazioni di calamità;

- pagamenti a titolo di assegno alimentare;

- sussidi e provvidenze per maternità, per malattie e per sostentamento;

- indennità per inabilità temporanea al lavoro (come previsto dall'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124);

- finanziamenti di progetti aventi scopi umanitari.

e) i pagamenti per ammortamento di mutui e per restituzione di somme relative ad operazioni di indebitamento;

f) i pagamenti a favore di soggetti beneficiari sottoposti a procedura concorsuale;

g) i rversamenti a terzi di trattenute operate per norma di legge o di convenzioni;

h) i pagamenti a favore di soggetti residenti all'estero non in possesso di codice fiscale italiano.

4.1. I tutti i casi di esclusione dall'obbligo di effettuare le verifiche, è necessario che dal mandato di pagamento emerga la natura del pagamento eseguito dalla quale sia desumibile l'ipotesi di esclusione, ovvero che lo stesso mandato sia corredato da idonea motivazione o documentazione giustificativa.

4.2. Diversamente dalle interpretazioni fornite precedentemente, sono incluse nell'obbligo di verifica anche le somme erogate per stipendi e pensioni, per i quali la so-

glia di 10.000 euro è da riferirsi al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali.

4.3. Nei casi di cessione del credito o di factoring, la verifica deve essere effettuata esclusivamente nei confronti del cedente, ossia del creditore originario, e non già nei confronti del cessionario, ossia del soggetto cui è stato trasferito il diritto di credito. E ciò, a prescindere dalla circostanza che la cessione del credito sia avvenuta con o senza il consenso del soggetto pubblico debitore (ceduto).

4.3.1. Ai fini del rispetto della norma, il soggetto cedente deve autorizzare l'ente debitore a procedere alla verifica in occasione della notifica della cessione e, riscontrata una situazione di non inadempienza, di essere escluso dalla sottoposizione a nuova verifica al momento del pagamento. In caso di riscontrata inadempienza, l'ente debitore, invece, non potrà rendere il proprio esplicito consenso alla cessione del credito notificata. (*circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 8 ottobre 2009, n. 29*).

4.3.2. L'autorizzazione a procedere alla verifica al momento della notifica della cessione del credito, unitamente al consenso al trattamento dei dati personali del cedente, deve essere formulata secondo il fac-simile unito alla circolare 29/2009 (*allegato A*).

4.4. Nell'ipotesi di associazione o raggruppamento temporanea di imprese, la verifica deve essere operata sia sull'impresa mandataria che sulle imprese mandanti.

4.4.1. La verifica va effettuata sia in capo all'impresa mandataria che nei riguardi dell'impresa mandante, sugli importi di ogni singola impresa, sia nel caso che il mandato di pagamento è intestato alla mandataria, che riscuote in nome e per conto del mandante, sia nel caso che è la stessa impresa mandante a curare direttamente la riscossione del proprio credito. (*circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 8 ottobre 2009, n. 29*).

4.5. È fatto divieto di porre in essere artificiosi frazionamenti di un unico pagamento, idonei ad eludere l'obbligo di verifica, per cui il presupposto cui legare l'obbligo è costituito dalle pattuizioni contrattuali e correlative scadenze dovendosi, dunque, non fare riferimento all'intero valore del contratto, dei lavori o delle forniture di beni e servizi, bensì alle scadenze previste dal contratto, agli stati di avanzamento lavori o alla cadenza periodica dei beni e servizi di volta in volta forniti.

4.6. Il divieto di pagamento non opera qualora alla cartella di pagamento per la quale il beneficiario risulta inadempiente è stata richiesta e accordata una dilazione di pagamento oppure una sospensione amministrativa o giudiziale.

4.7. Il venir meno del divieto, nei casi di richiesta di sospensione avanzata al giudice tributario, è, comunque, subordinato all'emanazione di ordinanza di sospensione.

4.8. Nell'ipotesi di avvenuto deposito di sentenza favorevole al contribuente, anche nelle more dell'emanazione del dovuto provvedimento di sgravio, il divieto di pagamento non opera.

4.9. Nell'ambito operativo della disciplina rientrano non soltanto i crediti tributari, ma qualsiasi credito, indipendentemente dalla natura e dall'ente creditore, esposto in una cartella di pagamento emessa ai sensi del D.P.R. 602/1972.

4.10. Nei casi di pagamenti di somme assoggettate per legge a ritenuta fiscale alla fonte, la soglia di 10.000 euro va riferita all'importo da pagare al netto delle ritenute effettuate.

4.11. La soglia di 10.000 euro deve intendersi comprensiva di Iva.

5. Sono, altresì, esclusi dall'obbligo di verifica (*circolare ministero economia e finanze, ragioneria generale dello Stato, 8 ottobre 2009, n. 29*):

a) il pagamento concomitante di più fatture, con unico mandato superiore a 10.000,00 euro, qualora l'importo di ogni singola fattura emessa dal medesimo fornitore, anche se relativa a diversi contratti, sia inferiore a detta soglia;

b) il pagamento concomitante di più fatture, con unico mandato superiore a 10.000,00 euro, qualora l'importo di ogni singola fattura emessa dal medesimo soggetto, relativa ad un identico contratto, in coincidenza con i diversi stati di avanzamento lavori e con il saldo finale, ovvero, nell'ipotesi di fornitura di beni e servizi in virtù di più contratti di somministrazione o comunque ad esecuzione periodica, sia inferiore a detta soglia;

c) i pagamenti dei canoni connessi ad operazioni di leasing, al pari delle rate di ammortamento di mutuo.

5.1. Nel caso di errata attivazione della verifica, in quanto la stessa doveva ritenersi esclusa, può darsi seguito al pagamento anche se il beneficiario sia risultato inadempiente.

5.1.1. L'ente dovrà, tuttavia, comunicare ad Equitalia Servizi S.p.a. e, nel caso sia stato già notificato l'atto di pignoramento, anche al competente agente della riscossione, di aver proceduto o di essere in procinto di procedere al pagamento in favore del beneficiario, affinché possa essere evitata l'attivazione della prevista procedura esecutiva.

5.2. In quanto alla validità temporale della verifica, questa deve essere effettuata a ridosso dell'emissione del mandato di pagamento.

5.2.1. Nel caso di una pluralità di pagamenti nei confronti del medesimo beneficiario, salvo l'ipotesi di pagamenti contestuali, un'unica liberatoria non è idonea al rispetto della norma e, pertanto, la verifica deve essere espletata con riguardo a ciascuno dei pagamenti da effettuare.

6. Un programma di supporto e comunicazione per gli utenti, basato su un servizio di contact center, è stato attivato da Equitalia Servizi S.p.a. (*comunicato stampa, 18 marzo 2008*).

Flussi informatici

1. I dati dei versamenti dell'imposta comunale sugli immobili e dell'imposta di scopo, delle sanzioni e interessi devono essere trasmessi al ministero economia e finanze, direzione federalismo fiscale, entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento, per i versamenti eseguiti dai contribuenti fino al 31 luglio dello stesso anno, ed entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, per i versamenti eseguiti entro il 31 gennaio dello stesso anno. (*D.M. 10 dicembre 2008, in G.U. n. 304 del 31 dicembre 2008*).

1.1. Con circolare del ministero economia e finanze, direzione federalismo fiscale, 15 ottobre 2009, n. 25281/2009, sono fornite le istruzioni sulle modalità di trasmissione dei dati concernenti l'anno 2009.

1.2. La prima scadenza del 31 marzo 2009 è rinviata al 31 ottobre 2009. (*circolare ministero economia e finanze, direzione federalismo fiscale, 17 dicembre 2008, n. 26599*).

1.2.1. I dati relativi ai versamenti effettuati fino al 31 luglio 2009 devono essere trasmessi a partire dal 22 ottobre ed entro e non oltre il 31 ottobre 2009, in via provvisoria, attraverso il canale Entratel.

1.2.2. Le stesse modalità di trasmissione saranno utilizzate per l'invio da effettuare entro il 31 marzo 2010, relativo ai versamenti effettuati entro il 31 gennaio dello stesso anno.

1.3. I dati da trasmettere sono quelli relativi alle riscossioni con modalità diverse dal versamento unitario o mediante conto corrente postale, salvo, per quest'ultima fattispecie, che Poste Italiane S.p.a. non provveda alla rendicontazione dei bollettini.

1.4. La trasmissione dei dati relativi all'anno d'imposta 2007 doveva avvenire entro il 31 dicembre 2008 e di quelli relativi all'anno d'imposta 2008 entro il 28 febbraio 2009.

1.4.1. Gli enti che non hanno provveduto alla trasmissione dei dati relativi alle annualità 2007 e 2008 o che li hanno trasmessi successivamente alla data del 30 giugno 2009, devono provvedere utilizzando il canale telematico Entratel. Analogamente nell'ipotesi che si intenda sostituire i dati già trasmessi.

Entrate

Trasferimenti statali

1. L'intervenuta erogazione in acconto del contributo per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 2009/2010 è pari al 70% del contributo complessivo. (*comunicato ministero interno, direzione centrale finanza locale, 16 ottobre 2009*).

1.1. L'erogazione del saldo avverrà, presumibilmente, nel prossimo esercizio 2010.

Addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili

1. L'intervenuta erogazione delle somme a favore dei comuni nel cui territorio insista o risulti confinante un sedime aeroportuale è a saldo definitivo dell'anno 2008. (*comunicato ministero interno, direzione centrale finanza locale, 15 ottobre 2009*).

Servizi pubblici

Rilevazione customer satisfaction

1. Con avviso della presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento per la digitalizzazione della p.a. e l'innovazione tecnologica, 6 ottobre 2009, sono state comunicate le modalità per la richiesta di finanziamento di dotazioni tecnologiche per la partecipazione all'iniziativa "mettiamoci la faccia". (*in G.U. n. 245 del 21 ottobre 2009*).

1.1. Possono accedere al finanziamento i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e le unioni di comuni con almeno il 50% degli aderenti aventi popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

1.2. Al finanziamento, in quota fissa di 400,00 euro per un solo ordine, può accedersi dal 21 ottobre 2009 al 10 febbraio 2010.

Autorizzazioni al commercio

1. Dal 5 agosto 2009, il rilascio dell'autorizzazione al commercio sulle aeree pubbliche e ambulante è soggetta alla presentazione, da parte del richiedente, del documento unico di regolarità contributiva. (*art. 28, c. 2 bis, D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114, aggiunto dall'art. 11 bis, c. 1, lett. a, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, nel testo della conversione in legge 3 agosto 2009, n. 102*).

1.1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo, il Comune verifica la sussistenza del Durc, anche avvalendosi della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Cnel.

1.2. La mancata presentazione iniziale e annuale del Durc è causa di revoca dell'autorizzazione. (*art. 29, c. 4, lett. c bis, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, aggiunta dall'art. 11 bis, c. 1, lett. b, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, nel testo della conversione in legge 3 agosto 2009, n. 102*).

1.3. La previsione normativa rientra nella potestà legislativa esclusiva delle Regioni e, pertanto, deve essere intesa quale norma di indirizzo nei confronti della normativa regionale in materia. (*nota ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, direzione generale per l'attività ispettiva, 12 ottobre 2009, prot. 25/I/0014909*).

2. Limitatamente agli aspetti previdenziali, il Durc può essere richiesto solo se le ditte siano già iscritte agli enti previdenziali e, pertanto, se l'attività commerciale è svolta unicamente dal titolare di impresa individuale, senza dipendenti o collaboratori, non sussistendo obbligo assicurativo, il comune dovrà acquisire, ai fini del rilascio e/o rinnovo dell'autorizzazione, una singola certificazione di regolarità contributiva dalla sede Inps competente. (*nota Inail, 13 ottobre 2009, prot. 60010.13/10/2009.0009213*).

2.1. Negli altri casi dovrà essere effettuata la richiesta di Durc per via telematica. (www.sportellounicoprevidenziale.it).

Pubblico impiego

Riforma

1. Con legge 4 marzo 2009, n. 15, è assegnata delega al governo di adottare entro il 20 dicembre 2009 uno o più decreti legislativi di riforma del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. (*art.2*).

1.1. Con D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, è data attuazione alla legge 15/2009. (*in suppl. ord. n. 197 alla G.U. n. 254 del 31 ottobre 2009*).

Pubblicazione dati e notizie

1. A decorrere dal 4 luglio 2009 devono essere pubblicati sul sito internet dell'ente le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici a uso professionale dei dirigenti e dei segretari comunali e provinciali (*art. 21, c. 1, legge 18 giugno 2009, n. 69*).

1.1. Con circolari presidenza consiglio dei ministri, dipartimento funzione pubblica, 17 luglio 2009, n. 03/09 e 12 ottobre 2009, n. 05/09, sono fornite le seguenti indicazioni operative:

a) oggetto di pubblicazione delle retribuzioni annuali dei dirigenti, senza esclusione alcuna, sono i dati relativi a tutti gli emolumenti percepiti, sia afferenti il trattamento economico fondamentale sia la retribuzione accessoria;

b) i curricula vitae da pubblicare riguardano tutti i dirigenti ed anche i titolari di incarichi di funzione, di staff o di studio e ricerca; devono essere redatti in conformità a modello allegato alla circolare, compilati e periodicamente aggiornati a cura dell'interessato e verificati dall'ente nella forma, nella coerenza e pertinenza;

c) l'aggiornamento dei dati sulle retribuzioni e dei recapiti dei dirigenti deve essere curato ogni qual volta necessario per intervenute modifiche organizzative o contrattuali;

d) la prima pubblicazione deve avvenire non oltre il mese di luglio 2009.

1.2. L'obbligo di pubblicazione è riferito esclusivamente al personale avente qualifica dirigenziale ed ai segretari comunali e provinciali e, pertanto, non riguarda i dati dei dipendenti cui, negli enti privi di dirigenza, siano attribuite, a norma di legge, le relative funzioni, né del personale che ricopre posizioni organizzative.

1.2.1. In quanto ai dati delle retribuzioni annuali, devono essere pubblicati solo quelli relativi ad emolumenti percepiti per incarichi specifici, sia istituzionali, sia extraistituzionali, e non già ai compensi percepiti per lo svolgimento di attività professionale.

1.2.2. Nel caso di segretari titolari di uffici di segreteria convenzionati tra più enti, l'obbligo di pubblicazione è del comune capo convenzione, con l'indicazione degli altri comuni che usufruiscono del servizio convenzionato e la quota di retribuzione a loro carico.

1.3. Al fine di agevolare la compilazione e la successiva pubblicazione dei dati, il ministero della pubblica amministrazione ha messo a disposizione una specifica procedura on line (<http://www.magellanopa.it/dirigenti2009/>) attraverso la quale il dirigente potrà compilare il proprio curriculum e inserire i dati relativi alla propria retribuzione.

1.3.1. Per ottemperare all'obbligo di pubblicazione gli enti non necessitano di alcuna autorizzazione o assenso da parte dei soggetti titolari dei dati.

1.3.2. Il mancato o incompleto adempimento costituisce comportamento valutabile alla stregua del principio di buon andamento dell'amministrazione ed è sanzionabile in base alle previsioni di legge e dei CCNL.

2. A decorrere dal 4 luglio 2009 devono essere pubblicati sul sito internet dell'ente i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale strutturate, complessivamente, per articolazioni organizzative di livello dirigenziale. (*art. 21, c. 1, legge 18 giugno 2009, n. 69*).

2.1. Con circolari presidenza consiglio dei ministri, dipartimento funzione pubblica, 17 luglio 2009, n. 03/09 e 12 ottobre 2009, n. 05/09, sono fornite le seguenti indicazioni operative:

- a) i tassi di assenza sono calcolati rapportando il numero dei giorni di assenza complessivi, a qualsiasi titolo verificatisi, con il numero dei giorni lavorativi del mese;
- b) i tassi di presenza sono calcolati rapportando il numero dei giorni lavorativi complessivamente prestati dal personale con il numero dei giorni lavorativi del mese di riferimento;
- c) i tassi devono essere rilevati per ufficio o unità organizzativa di livello dirigenziale, compreso il dirigente;
- d) non è richiesta la pubblicazione dei tassi di assenza divisi per tipologia e/o numero di dipendenti occupati in ciascun ufficio dirigenziale;
- e) non devono essere pubblicati i tassi di assenza/presenza degli uffici dirigenziali privi di personale dipendente;
- f) la pubblicazione deve essere effettuata con cadenza mensile;
- g) la prima pubblicazione deve avvenire non oltre il mese di luglio 2009.

Contratti e appalti

Servizio di brokeraggio

1. Con parere dell'autorità garante delle concorrenza e del mercato, 20 ottobre 2009, n. AS623, sono fornite indicazioni in ordine alle problematiche concorrenziali conseguenti all'affidamento dei servizi di brokeraggio assicurativo da parte degli enti pubblici.

Adempimenti e scadenze

1 Gennaio – Venerdì

Procedimenti amministrativi¹

- Determinazione e pubblicazione, con cadenza annuale, sul sito internet dell'ente o con altre forme idonee, dei tempi medi dei procedimenti nel precedente esercizio finanziario 2009. (*art.23, c.5, lett. b, legge 18 giugno 2009, n. 69*).

Indicatori di tempestività dei pagamenti²

- Determinazione e pubblicazione, con cadenza annuale, sul sito internet dell'ente o con altre forme idonee, di un indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni e servizi e forniture nel precedente esercizio finanziario 2009. (*art.23, c.5, lett. a, legge 18 giugno 2009, n. 69*).

Erogazione servizi¹

- Determinazione e pubblicazione, con cadenza annuale, sul sito internet dell'ente o con altre forme idonee, dei tempi medi di erogazione dei servizi nel precedente esercizio finanziario 2009. (*art.23, c.5, lett. b, legge 18 giugno 2009, n. 69*).

Pubblicità legale¹

- Pubblicazione sul sito internet dell'ente, oppure mediante l'utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni, di atti e provvedimenti amministrativi, fatta salva la pubblicità sulla G.U. della Repubblica Italiana e della U.E. nonché sul sito informatico del Ministero infrastrutture e trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici, in assolvimento dell'obbligo di pubblicità legale. (*art.32, legge 18 giugno 2009, n. 69*).

Bilancio di previsione³

- Pubblicazione sul sito informatico dell'ente, oppure mediante l'utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni, del bilancio di previsione 2010. (*art. 32, c. 2 e 3, legge 18 giugno 2009, n. 69*).

Permessi per costruire¹

- Per gli edifici di nuova costruzione, il rilascio del permesso di costruire è condizionato alla prevista installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. (*art.4, c.1 bis, aggiunto al DPR 6 giugno 2001, n. 380, dall'art. 1, c. 289, legge 24 dicembre 2007, n. 244; art. 29, c. 1 octies, aggiunto al D.L. 30 dicembre 2008, n.207, dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n.14*).

Relazioni con gli utenti⁴

- Aggiornamento semestrale dell'indice degli indirizzi delle amministrazioni pubbliche, con indicazione della struttura organizzativa, dell'elenco dei servizi offerti e le informazioni relative al loro utilizzo, degli indirizzi di posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni, per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge fra le amministrazioni e fra queste e i cittadini. (*art. 57 bis, aggiunto al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, dall'art. 17, c. 29, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102*).

Documentazione in formato elettronico

- Cessazione dell'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica. (art.35, D.L. 31 dicembre 2007, n.248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n.31).

Mobilità urbana¹

- (Facoltativa) Regolamentazione dell'accesso nel territorio comunale o, specificatamente, all'interno delle aree a traffico limitato, dei servizi di noleggio con conducente titolari di autorizzazione rilasciata da altri comuni, anche prevedendo il pagamento di un importo di accesso. (art. 5 bis, c. 1, aggiunto alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, dall'art. 29, c. 1 quater, lett. b, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, nel testo della legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14; art. 7 bis, aggiunto al D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, dalla legge di conversione 9 aprile 2009, n. 33, nel testo modificato dall'art. 23, c. 1, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102).

Stabilizzazione precari¹

- (Facoltativa) Bando concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riserva fino al 40% dei posti messi a bando da ciascun concorso per la stabilizzazione del personale a tempo determinato avente i requisiti prescritti. (art.17, c. 10, D.L. 1 luglio 2009, n.78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n.102).

- (Facoltativa) Bando concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, nei quali al personale a tempo determinato ed al personale utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa aventi, rispettivamente, i requisiti prescritti, è attribuito un riconoscimento, in termini di punteggio, finalizzato a valorizzare l'esperienza professionale maturata. (art. 17, c. 11, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102).

- (Facoltativa) Stabilizzazione, con assunzione diretta, dei lavoratori a tempo determinato aventi i requisiti prescritti maturati nella medesima qualifica e nello stesso ente, appartenenti a categoria per la quale è previsto il solo possesso del titolo della scuola dell'obbligo. (art. 17, c. 12, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102).

Tariffa igiene ambientale¹

- Deliberazione delle tariffe, con il passaggio dalla disciplina Tarsu al regime tariffario, ove il regolamento ministeriale per la determinazione delle tariffe e disciplina applicativa non sia stato adottato entro il 31 dicembre 2009. (art. 5, c. 2 quater, aggiunto al D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 13, nel testo modificato dall'art. 23, c. 21, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102).

Diritto di notifica⁵

- Richiesta alle amministrazioni pubbliche, per conto delle quali sono state effettuate notificazioni nel 4° trimestre 2009, di liquidazione e pagamento delle somme per diritti di notifica, debitamente documentate, spettanti al comune. (D.M. 3 ottobre 2006).

Esercizio provvisorio

- Decorrenza dell'esercizio provvisorio straordinario, avente durata fino alla deliberazione del bilancio entro il termine per tale adempimento, se questo è stato rinviato ad un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, senza alcuna previa autorizzazione consiliare. (art. 163, c. 3, D.Lgs 28 agosto 2000, n. 267).

- Decorrenza dell'esercizio provvisorio ordinario, avente durata massima di due mesi, fino alla data di esecutività del bilancio di previsione per l'esercizio 2010, se questo è stato deliberato entro il 31 dicembre 2009, previa deliberazione consiliare autorizzatoria. (art. 163, c. 1, D.Lgs 28 agosto 2000, n. 267).

Anticipazioni di tesoreria

- (Facoltativa) Deliberazione di giunta per la richiesta di concessione dell'anticipazione di tesoreria prima dell'utilizzo in termini di cassa di somme aventi vincolo di destinazione. (*art. 195, c. 2, D.Lgs 28 agosto 2000, n. 267*).

Utilizzo di entrate a specifica destinazione

- (Facoltativa) Deliberazione di giunta per l'utilizzo, in termini generali, di somma aventi vincolo di destinazione. (*art. 195, c. 2, D.Lgs 28 agosto 2000, n. 267*).

Esecuzione forzata

- (Facoltativa) Deliberazione di giunta per limitare le procedure di esecuzione forzata nel 1° semestre 2010. (*art. 159, c. 3, D.Lgs 28 agosto 2000, n. 267*)

Regolamenti sulle entrate

- Decorrenza degli effetti dei regolamenti, retroattiva rispetto alla data di adozione successiva al 1° gennaio, purchè deliberati prima dell'approvazione del bilancio se il termine per quest'ultimo è stato rinviato ad un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento. (*art.53, c.16, legge 23 dicembre 2000,n.388,nel testo sostituito dall'art.27,c.8, legge 28 dicembre 2001, n.448; art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

Piano esecutivo di gestione⁶

- Deliberazione della giunta, nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, di approvazione del piano esecutivo di gestione sulla base del bilancio di previsione deliberato dal consiglio, nonchè di determinazione degli obiettivi di gestione e di affidamento degli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi. (*art.169, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267*).

3 Gennaio – Domenica**Sistema pubblico di connettività⁷**

- Predisposizione, da parte del ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di un programma biennale atto ad assicurare, entro il 31 dicembre 2010, l'adesione al sistema di tutte le p.a. (*art. 36, c. 3, legge 18 giugno 2009, n. 69*).

10 Gennaio – Domenica**Esecutività del bilancio⁶**

- Scadenza del decimo giorno dalla pubblicazione della deliberazione di approvazione del bilancio 2010, alla quale è connessa l'esecutività del bilancio medesimo, qualora non sia stata dichiarata immediatamente eseguibile. (*art.134, c.3 e 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267*).

20 Gennaio – Mercoledì**Codifica dei conti pubblici⁷**

- Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese di dicembre 2009, presso altri istituti di credito, al fine di consentire al tesoriere di trasmettere i dati, entro lo stesso termine, al sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), unitamente alle informazioni codificate sulle disponibilità liquide complessive. (*D.M. 14 novembre 2006*).

29 Gennaio – Venerdì

Programma triennale lavori pubblici⁶

Trasmissione (entro trenta giorni dall'avvenuta approvazione) all'Osservatorio dei lavori pubblici di comunicazione attestante l'approvazione del programma triennale, con gli estremi dei relativi provvedimenti, e l'eventuale avvenuta pubblicazione sul sito internet dell'ente. (D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163; art.14, c.1, D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554; art.2, c.4, e 10, c.3, D.M. 21 giugno 2000; comunicato Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 16 ottobre 2002; D.M. 9 giugno 2005)).

Addizionale all'accisa sull'energia elettrica⁸

- Trasmissione al ministero dell'economia e finanze, mediante posta elettronica (dpf.accisa@finanze.it), delle eventuali deliberazioni provinciali di variazione dell'addizionale, per la pubblicazione nel sito del dipartimento per le politiche fiscali del Mef. (D.M. 11 giugno 2007, in G.U. n.141 del 20 giugno 2007).

30 Gennaio – Sabato

Diritti di segreteria⁷

- Riparto e liquidazione dei diritti di segreteria relativi al 4° trimestre dell'anno. (art.13, c.1, legge 23 dicembre 1993, n.559, D.M. 31 luglio 1995 e circolare ministero interno 31 luglio 1995, n.35/95).

Versamento⁹ della quota di spettanza dell'Agenzia nazionale dei segretari sul c/c bancario n.300059 intestato all'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, presso l'Istituto Bancario San Paolo - sede di Roma (cod. ABI 1025 - cod. CAB 3200 – cod CIN I). (deliberazione Agenzia per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, 1 marzo 2005, n.21).

Conto del tesoriere⁷

- Resa del conto della gestione di cassa 2009 da parte del tesoriere. (art. 226, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel testo modificato dall'art. 2 quater, c. 6, lett. b, D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189).

Conto degli agenti contabili⁷

- Resa del conto della gestione 2009 da parte dell'economista, del consegnatario di beni e di ogni altro agente contabile che abbia maneggio di denaro dell'ente o che sia incaricato della gestione dei beni dell'ente o che si ingerisca negli incarichi attribuiti a detti agenti. (art. 233, c. 1, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, nel testo modificato dall'art. 2 quater, c. 6, lett. d, D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189).

31 Gennaio – Domenica

Partecipazione all'accertamento fiscale⁷

- Trasmissione ai comuni, da parte dell'agenzia delle entrate, dei dati delle dichiarazioni dei redditi presentate dai contribuenti residenti nell'anno 2008. (art.1, c.53, legge 27 dicembre 2006, n.296).

Acquisti convenzionati (convenzioni Consip)⁷

- Decreto ministero economia e finanze di individuazione annuale delle tipologie di beni e servizi oggetto delle convenzioni-quadro. (*art.1, c.449, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

Contratti di lavoro flessibile⁷

- Trasmissione al nucleo di valutazione o al servizio di controllo interno ed al dipartimento della funzione pubblica del rapporto annuale analitico informativo su tutte le tipologie di lavoro flessibile utilizzate nel precedente esercizio finanziario 2009, contenente anche le informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili. (*artt. 7, c. 6, e 36, c. 3 e 4, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel testo sostituito dall'art. 17, c. 26, lett. b, c, e c. 27, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102*).

Autorizzazioni al commercio⁷

- Verifica annuale della sussistenza del Durc per il rinnovo dell'autorizzazione al commercio sulle aree pubbliche e ambulante. La verifica può essere eseguita anche avvalendosi della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Cnel. (*artt. 28, c. 2 bis, e 29, c. 4, lett. c bis, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, aggiunti dall'art. 11 bis, c. 1, lett. a, b, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, nel testo della conversione in legge 3 agosto 2009, n. 102*).

Certificazione rendiconto⁷

- Decreto ministero interno di approvazione dei modelli concernenti la certificazione del conto di bilancio 2009. (*art. 161, c. 2, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267*).

¹ Termine di decorrenza.

² Termine di decorrenza, sempreché il DM sulle modalità di attuazione dell'obbligo informativo, che avrebbe dovuto essere adottato entro il 3 agosto 2009, sia stato emanato.

³ Termine di decorrenza, conseguente all'avvenuta approvazione del bilancio 2010 entro il 31 dicembre 2009 e semprechè siano state stabilite le modalità applicative con DM.

⁴ Termine stimato. L'aggiornamento, salvo diversa indicazione del Cnipa, deve essere eseguito con cadenza almeno semestrale.

⁵ Termine stimato da rispettare, comunque, con cadenza trimestrale.

⁶ Termine stimato, conseguente a quello dell'intervenuta approvazione al 31. 12. 2009 del bilancio di previsione 2010.

⁷ Termine ultimo.

⁸ Termine stimato, nel presupposto che la deliberazione sia stata adottata il 31 dicembre 2009. L'adempimento deve essere eseguito entro trenta giorni dall'intervenuta esecutività della deliberazione. La pubblicazione fa venire meno l'obbligo di notificare il provvedimento al soggetto che provvede alla riscossione.

⁹ Se di importo non inferiore a 25,82 euro.